



## **Titolo**

GIUDIZIO E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE - PROCURA FEDERALE – ART. 122, COMMA 4, CGS – RIAPERTURA DELLE INDAGINI

## **Descrizione**

Il comma 4 dell'art. 122 CGS stabilisce espressamente che “dopo il provvedimento di archiviazione, la riapertura delle indagini può essere disposta d'ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti di cui il Procuratore federale non era a conoscenza e che, anche unitamente a quanto già raccolto, si ritengano idonei a provare la colpevolezza dell'incolpato.” Tale disposizione sta a significare che in questi casi la Procura riapre formalmente l'indagine, con nuove comunicazioni di rito agli incolpati, ma soprattutto aprendo un nuovo fascicolo/procedimento.

## **Stagione Sportiva**

2022-2023

## **Numero**

n. 54/CFA/2022-2023/B

## **Presidente**

Mazzoni

## **Relatore**

Cavallo

## **Riferimenti normativi**

art. 122, comma 4, CGS;

## **Provvedimenti**

**SEZ. III - DECISIONE N. 0054 CFA del 13 dicembre 2022 (Sig. Gaetano Di Domenico-Sig. Lazzaro Lenza-Sig. Marzullo Nicolino-SSD Feldi Eboli a R.L./Procura Federale)**